

AVVISO PUBBLICO

***PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DI FORESTAZIONE
URBANA, PERIURBANA ED EXTRAURBANA NELLE CITTÀ METROPOLITANE
DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISURA 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1
"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"***

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 e trasmesso alla Commissione Europea;

VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";

VISTO il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che “le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 di valutazione positiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR e corrispondenti traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) individuati e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n.138;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n.132, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019 – Serie Generale, ed in particolare l’art. 5 recante “*Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare*”;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 492 del 29 novembre 2021, concernente l’istituzione della struttura di missione per il PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1,*

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO in particolare l'art 3, comma 1, lettera gggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*";

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n.63 del 10 marzo 2020 recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde"

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare:

- il target M2C4-19, in scadenza al T4 2022: "Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima)";
- il target M2C4-20, in scadenza al T4 2024: "Piantare almeno 6 600 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima)";

VISTI

- la Strategia dell'Unione europea per la biodiversità al 2030 (COM, 2020) la quale indica la necessità di una maggiore integrazione delle infrastrutture verdi e della natura nelle città;

- la Strategia dell'Unione europea per le foreste al 2030 (COM 2021/572);

- la Strategia dell'Unione europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici (COM, 2021/82 *final*);

- il Piano d'azione dell'Unione europea "*Zero Pollution for air water and soil*" (COM 2021/400 *final*);

- la Strategia dell'Unione europea per la protezione del suolo al 2030 (COM 2021/699 *final*);
- la Strategia Nazionale per il Verde Urbano;

VISTO il Piano di riforestazione urbana ed extraurbana (decreto Mite n. 493/2021 del 30 novembre 2021

VISTO il dec. lgs. 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2020, in attuazione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

CONSIDERATO che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

CONSIDERATE le procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014, n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 e n. 2020/2299, avviate sulla cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM_{2,5} per il PM₁₀ e per gli ossidi di azoto;

CONSIDERATO che il PNRR è il documento che il Governo italiano ha predisposto per illustrare come il nostro Paese intende investire e gestire i fondi assegnati nell'ambito del programma *Next generation Eu* e presenta un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all'attuazione del piano e, in parte, alla modernizzazione del Paese;

CONSIDERATO che tra le sei Missioni in cui il PNRR raggruppa i progetti di riforma e di investimento spicca la Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica” che discende direttamente dallo “*European Green Deal*” e dal doppio obiettivo dell'Unione europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 per cento rispetto allo scenario del 1990 entro il 2030;

CONSIDERATO che tra le 4 Componenti della suddetta Missione 2 “Rivoluzione Verde e Transizione ecologica”, la Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” è finalizzata alla sicurezza del territorio, intesa come mitigazione dei rischi idrogeologici con interventi di prevenzione e di ripristino, salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità con interventi di forestazione urbana ed un complesso di azioni per rendere il Paese più resiliente ai cambiamenti climatici, proteggendo la natura e la biodiversità;

CONSIDERATO che nella suddetta Componente 4 è prevista la Linea di intervento 3 “Salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio attraverso la tutela delle aree verdi, del suolo e delle aree marine” e, in essa, l'Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” che, in linea con le strategie nazionali e comunitarie, prevede azioni su larga scala rivolte alle 14 Città metropolitane, sempre più esposte a problemi legati all'inquinamento atmosferico, all'impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso la realizzazione di boschi urbani e periurbani, con la messa a dimora di almeno 1,65 milioni alberi entro il T4-2022 e 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 su una superficie di 6.600 ettari, con una dotazione finanziaria di 330 milioni di euro;

CONSIDERATO che nella scheda progetto PNRR del suddetto Investimento 3.1 presentata dal Ministero della transizione ecologica è previsto che soggetti attuatori siano le Città metropolitane, le quali cureranno la progettazione e la realizzazione degli interventi sulla base di un Piano di forestazione, quadro di riferimento tecnico-scientifico di livello nazionale, approvato dal Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 di approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” che costituisce il traguardo (*milestone*) al 31 dicembre 2021 previsto per l’Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”.

EMANA

il seguente avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di interventi di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nel contesto territoriale delle 14 Città metropolitane nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 4, Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, finanziato dall’Unione Europea – *Next Generation EU*.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In linea con le strategie nazionali e dell’Unione Europea, l’investimento prevede una serie di azioni rivolte alle 14 città metropolitane, per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini di tutti i comuni metropolitani attraverso interventi di rimboschimento che contrastino i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.

2. L'investimento è finalizzato a:

- a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti;
- b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
- c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione della qualità dell'aria;
- d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette;
- e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili;

3. L'obiettivo è la messa a dimora di almeno 6,6 milioni di alberi entro il T4-2024 (1000 alberi per ettaro), individuando specie coerenti con la vegetazione naturale potenziale secondo il principio di utilizzare "l'albero giusto nel posto giusto" in termini ecologici, biogeografici, ecoregionali e di risposta alle diverse esigenze ambientali per ciascuna area metropolitana.

Art. 2 **(Definizioni)**

Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR: Ministeri o strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti dal PNRR.

Autoctono: si dice di una entità tassonomica, come una specie, un genere, una famiglia, di qualsiasi grado non meglio circoscritta e definita (*taxon*) che si è evoluta nella stessa tipologia di habitat, nella stessa regione o ecoregione.

Biodiversità: La variabilità tra gli organismi viventi degli ecosistemi terrestri, marini e di altro tipo. La biodiversità, secondo la definizione della Convenzione ONU per la Diversità Biologica, include la variabilità su tre livelli: genetico, di specie e di ecosistema

Cabina di regia del PNRR: Organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Corruzione: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.

CUP: Codice unico di progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Direttore generale del Servizio centrale del PNRR: soggetto incardinato nel Servizio centrale del PNRR che svolge le funzioni di Responsabile del PNRR, nonché di punto di contatto diretto (Single contact point) con la Commissione. Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia: fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e segg. della legge n. 178/2020.

Forestazione: le attività connesse alla realizzazione dei rimboschimenti.

Frode: comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione ed omissione intenzionale relativa: a) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; b) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; c) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.

Frode (sospetta): irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ex art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Indicatori di outcome: una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a rappresentare i fenomeni economico sociali su cui il PNRR incide.

Indicatori di output: una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.

Irregolarità: qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o da un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia, o possa avere, come conseguenza, un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione Europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.

Investimento: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.

Materiale di propagazione forestale: include i semi destinati alla produzione di postime, il postime e altri materiali di propagazione importanti per scopi forestali, in particolare di quelle specie specificate nella direttiva UE sui materiali di riproduzione forestale (direttiva 1999/105/CE del Consiglio).

MEF: Ministero dell'economia e delle finanze.

Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (Riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR, e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

Misura del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

NEXT Generation UE: strumento temporaneo per la ripresa varato dall'Europa all'interno del quale si colloca, tra gli altri, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

OLAF: Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Pilastro: uno dei sei settori d'intervento del PNRR ex art. 3 del Reg. (UE) 2021/241, ossia transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, infanzia e i giovani come l'istruzione e le competenze.

PNRR (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ex art. 18 e seguenti Reg. (UE) 2021/241. Il Piano si articola in 6 Missioni e 16 Componenti, contiene il pacchetto di investimenti e riforme individuato dall'Italia per rispondere alle sfide economiche-sociali derivanti dalla crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.

Principio "di non arrecare un danno significativo" (*do no significant harm*, in breve DNSH): principio definito all'art. 17 Reg. (UE) 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241.

Progetto o Intervento: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un CUP. Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

Progetti a regia: progetti attuati da soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri o Agenzia) diversi da quelle titolari d'interventi, dalle Regioni, dalla Province Autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.

Progetti a titolarità: progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare d'interventi previsti dal PNRR, che, pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.

Resilienza: la capacità dei sistemi sociali, economici e ambientali di far fronte a un evento pericoloso, una tendenza o un disturbo, rispondendo o riorganizzandosi in modi che mantengono la loro funzione, identità e struttura essenziali, pur mantenendo la capacità di adattamento, apprendimento e trasformazione.

Responsabile del progetto: il Responsabile del procedimento, ex art. 31 del D. Lgs. 50/2016.

Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.

Rendicontazione dei *milestone* e *target*: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (mi/estone e target, UE e nazionali) non è necessariamente legato all'avanzamento finanziario del progetto.

Rendicontazione di intervento: rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare d'intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei mi/estone e target associati agli interventi di competenza.

Referente dell'Amministrazione centrale titolare d'interventi: soggetto incardinato nella Struttura di coordinamento individuata o istituita dall'Amministrazione centrale titolare d'interventi PNRR (es. Dirigente di livello generale responsabile della Struttura/Unità di missione) che rappresenta il punto di contatto diretto (*Single contact point*) con il Servizio centrale per il PNRR e che supervisiona l'attuazione di tutti gli interventi/progetti che compongono la Misura PNRR di competenza dell'Amministrazione.

Rete dei referenti antifrode del PNRR: gruppo di lavoro costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode del Servizio centrale per il PNRR che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR.

Rete dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di intervento: *Network* dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi avente l'obiettivo di risolvere eventuali criticità attuative che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, attraverso la condivisione di esigenze, esperienze, buone prassi e soluzioni operative.

RGS: Ragioneria generale dello Stato.

Richiesta di pagamento alla Commissione Europea: richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e mi/estone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma de Il' articolo 24 del Re g. UE 241/2021.

Richiesta di pagamento al Servizio centrale per il PNRR: richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori.

Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale: richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Riforma: azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, occupazione e benessere.

Servizio centrale per il PNRR: Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, da confrontare con l'articolo 6 del D. L. n.77/2021.

Sistema ReGiS: sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nelle governance del Piano.

Scheda di dettaglio della Componente: scheda esplicativa del PNRR relativa al singolo Investimento della Componente.

SGP: sistema gestione progetti, sistema informativo gestionale in uso presso l'Agenzia per la coesione territoriale.

Soggetto attuatore o Soggetto proponente (Stazione appaltante): soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. L'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni localizzate nell'area Mezzogiorno ovvero loro raggruppamenti identificati come centrali di committenza riconosciute ovvero altre centrali di committenza riconosciute responsabili dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto finanziato. Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, o loro consorzi/associazioni, localizzati nell'area Mezzogiorno che presentano la candidatura di un progetto di valorizzazione.

Soggetto realizzatore o esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).

Struttura di coordinamento dell'Amministrazione titolare di interventi PNRR: Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale), ex articolo 8 del D. L. n.77/2021.

Target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata Misura del PNRR (riforma o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.)

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

TUE: Trattato dell'Unione Europea.

Unità di audit: Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Reg.

(UE) 2021/241.

Unità di Missione RGS: Struttura di cui all'art. 1, comma 1050, della legge n. 178/2020 che svolge funzioni di valutazione e di monitoraggio degli interventi del PNRR.

Art. 3
(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria complessiva per l'investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" è pari a euro 330.000.000,00 (trecento milioni/00), di cui 30 milioni di euro relativi ai "progetti in essere" avviati con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2020, in attuazione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.
2. La dotazione finanziaria oggetto del presente Avviso è pari a:
 - a) euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) per l'annualità 2022, di cui una quota pari al 50%, per un valore di euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00) è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle Isole;
 - b) euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) per l'annualità 2023, di cui una quota pari al 50%, per un valore di euro 37.000.000,00 (trentasettemilioni/00) è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle Isole;
 - c) euro 139.000.000,00 (centotrentanovemilioni/00) per l'annualità 2024, di cui una quota pari al 50%, per un valore di euro 69.500.000,00 (sessantanovemilioni cinquecentomila/00), è disponibile per le Città metropolitane del Sud e delle Isole.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al raggiungimento delle finalità e dell'obiettivo finale di cui all'art. 1 secondo gli obiettivi (*target*) fissati per l'Investimento e di seguito richiamati:
 - a) 1.650.000 piante messe a dimora nel 2022;
 - b) 1.650.000 piante messe a dimora nel 2023;
 - c) 3.300.000 piante messe a dimora nel 2024.
4. Per la predisposizione dei progetti, la realizzazione degli interventi, comprese le attività di monitoraggio, la sostituzione delle fallanze e le cure colturali, per ogni Città metropolitana è disponibile, sulla base degli indicatori di cui alla tabella dell'Allegato 6, un importo complessivo distinto per annualità e numero di alberi da mettere a dimora secondo la tabella seguente:

CITTÀ METROPOLITANA	ANNO 2022			ANNO 2023			ANNO 2024		
	Risorse €	n. piante	ha	Risorse €	n. piante	ha	Risorse €	n. piante	ha
BARI*	5.500.095	128.000	128	5.500.095	128.000	128	10.331.260	240.000	240
BOLOGNA	4.111.685	96.000	96	4.111.685	96.000	96	7.723.301	180.000	180
CAGLIARI*	2.568.089	58.000	58	2.568.089	58.000	58	4.823.842	112.000	112
CATANIA*	5.066.904	118.000	118	5.066.904	118.000	118	9.517.563	221.000	221
FIRENZE	4.104.976	95.000	95	4.104.976	95.000	95	7.710.699	179.000	179
GENOVA	3.020.042	70.000	70	3.020.042	70.000	70	5.672.782	132.000	132

CITTÀ METROPOLITANA	ANNO 2022			ANNO 2023			ANNO 2024		
	Risorse €	n. piante	ha	Risorse €	n. piante	ha	Risorse €	n. piante	ha
MESSINA*	4.198.969	98.000	98	4.198.969	98.000	98	7.887.253	183.000	183
MILANO	5.953.053	138.000	138	5.953.053	138.000	138	11.182.087	260.000	260
NAPOLI*	8.828.989	205.000	205	8.828.989	205.000	205	16.584.182	386.000	386
PALERMO*	6.893.097	160.000	160	6.893.097	160.000	160	12.947.844	301.000	301
REGGIO CALABRIA*	3.943.858	92.000	92	3.943.858	92.000	92	7.408.057	172.000	172
ROMA	8.967.455	208.000	208	8.967.455	208.000	208	16.844.274	392.000	392
TORINO	7.399.176	172.000	172	7.399.176	172.000	172	13.898.453	323.000	323
VENEZIA	3.443.611	80.000	80	3.443.611	80.000	80	6.468.405	150.000	150
TOTALE	74.000.000	1.718.000	1.718	74.000.000	1.718.000	1.718	139.000.000	3.231.000	3.231

*quota SUD per un totale di euro 143.500.000,00 (centoquarantatremilionicinquecentomila/00)

5. I progetti presentati da una Città metropolitana valutati ammissibili in una annualità ma non rientranti tra quelli finanziabili per incapienza delle risorse assegnate alla stessa Città metropolitana per quell'annualità, potranno essere finanziati, secondo l'ordine di priorità indicato dalla stessa Città metropolitana:
- a) con quota parte delle risorse assegnate per la stessa annualità ad altre Città metropolitane i cui progetti valutati ammissibili al finanziamento non assorbono il totale delle risorse loro assegnate;
 - b) a valere sulle risorse assegnate alla stessa Città metropolitana per l'annualità successiva, in via prioritaria rispetto ai progetti presentati per quella annualità;
6. Nel caso in cui l'importo complessivo dei progetti presentati dalle Città metropolitane del Centro Nord o dalle Città metropolitane del Sud e delle Isole e valutati ammissibili nelle tre annualità 2022, 2023 e 2024 non raggiunga la quota di riserva del 50% delle risorse, quelle rese in tal modo disponibili saranno assegnate a progetti delle Città metropolitane dell'altro raggruppamento, in ogni caso tenendo conto dell'ordine di priorità indicato dalle Città metropolitane.

Art. 4 (Soggetti attuatori)

1. I soggetti attuatori degli interventi e destinatari del presente avviso sono le 14 Città Metropolitane. Le Città Metropolitane redigono propri progetti e/o selezionano progetti elaborati dai comuni metropolitani, assegnando una priorità di finanziamento indicata nella domanda di partecipazione di cui all'articolo 9.
2. I soggetti attuatori devono avere i seguenti requisiti e caratteristiche:
 - a) capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e termini previsti
 - b) trovarsi in assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti e/o convenzione con le pubbliche amministrazioni
 - c) adottare adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

- d) possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione e doppio finanziamento dei progetti.

Art. 5
(Interventi finanziabili)

1. Sono ammessi a finanziamento progetti finalizzati alla formazione di boschi nei territori dei comuni delle 14 città metropolitane, presentati in coerenza con il “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” di cui all’Allegato 1.
2. Per la classificazione dei comuni delle 14 città metropolitane in urbani, periurbani ed extraurbani, si fa riferimento alla classificazione europea DEGURBA (*Degree of Urbanization*, Regolamento (Ue) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio (Tercet), che definisce il grado di urbanizzazione in base al criterio della contiguità geografica e su soglie di densità e di popolazione minima della griglia regolare con celle da un chilometro quadrato associate a tutti i Comuni italiani.

Ogni Comune delle Città metropolitane, pertanto, come riportato nel suddetto “Piano di forestazione” viene così classificato:

- Degurba 1: “Città” o “Zone densamente popolate”;
 - Degurba 2: “Piccole città e sobborghi” o “Zone a densità intermedia di popolazione”;
 - Degurba 3: “Zone rurali” o “Zone scarsamente popolate”.
3. In considerazione degli obiettivi della Misura, tra le aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento sono considerate prioritarie:
 - a) aree destinate alla rigenerazione urbana;
 - b) ex aree industriali e commerciali, aree dismesse prima destinate ad es. alla produzione industriale o ad altre destinazioni d’uso ed ora non più in esercizio, in ogni caso già oggetto di bonifica.
 - c) aree degradate ad es. discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, in ogni caso già oggetto di bonifica.
 - d) aree agricole non più inserite nel processo produttivo utili per migliorare la connessione ecologica territoriale;
 - e) aree di proprietà lungo i corsi d’acqua, con priorità per le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di conservazione;
 - f) aree forestali, quali individuate dall’art. 4, comma d), del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Per le aree boscate percorse da incendio devono essere presentate, in fase di sottomissione della proposta, le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge Quadro in materia di incendi boschivi" dal Ministro della Transizione Ecologica per le aree naturali protette statali o dalla Regione competente negli altri casi.

4. La superficie minima di ogni progetto deve fare riferimento a un'area complessiva di almeno 30 ettari per i Comuni classificati come "DEGURBA 1" e "DEGURBA 2" e di almeno 50 ettari per i comuni classificati "DEGURBA 3".

Tali superfici si possono raggiungere con il contributo di più aree distinte, anche non contigue, purché strutturalmente e funzionalmente integrate in un progetto unitario. Nel caso concorrano al raggiungimento della superficie minima del progetto Comuni attribuiti a livelli diversi di densità abitativa - DEGURBA 1, 2 e 3 - la classificazione da attribuire all'intero progetto è quella del Comune o dei Comuni che ospitano la superficie prevalente della proposta progettuale.

5. Nel caso concorrano al raggiungimento dei 30/50 ettari più aree distinte, anche non contigue, la superficie minima di ciascun intervento dovrà essere di 3 ettari per i Comuni "DEGURBA 1" e "DEGURBA 2" e di 10 ettari per i Comuni "DEGURBA 3". Fatta salva la dimensione minima complessiva della proposta progettuale di cui al comma 4, la superficie minima di ciascun intervento può essere ridotta nei Comuni "DEGURBA 1" e "DEGURBA 2" a 1 ettaro e nei Comuni "DEGURBA 3" a 5 ettari. Tale deroga non può in ogni caso superare il 10% della superficie complessiva del progetto presentato.
6. Ogni intervento di rimboschimento dovrà prevedere la messa a dimora di 1000 piante per ettaro, con presenza di arbusti in una percentuale compresa tra il 10 e il 30%, scelti secondo le dinamiche successionali della vegetazione naturale potenziale e facendo riferimento, per quanto possibile, alle specie indicate, per ciascuna città metropolitana, nel "Piano di Forestazione".
7. Ogni Città metropolitana dovrà presentare progetti sulla base delle risorse e del numero di piante definito nella tabella di cui all'art. 3, comma 4, stabilendo un ordine di priorità. Dovranno altresì essere presentati ulteriori progetti per almeno il 30% delle risorse assegnate per ogni annualità, assegnando anche per essi un ordine di priorità.
8. Il materiale di propagazione forestale, come previsto dal Piano di Forestazione, deve essere costituito da specie autoctone e il suo approvvigionamento da parte delle Città metropolitane deve essere assicurato presso vivai che garantiscano la certificazione della provenienza.

Art. 6

(Requisiti di ammissibilità)

1. Ai fini dell'ammissibilità i progetti devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) essere realizzati su terreni di cui i comuni della Città metropolitana hanno la disponibilità giuridica;
 - b) rispondere alle finalità evidenziate all'art. 1 del presente avviso e agli obiettivi del Piano di forestazione;
 - c) essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento;

- d) prevedere che le piante messe a dimora facciano riferimento ad almeno 4 specie arboree e 4 specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale potenziale, tenendo in opportuna considerazione l'elenco riportato per ogni Città Metropolitana nel Piano di forestazione;
- e) prevedere un piano di coltivazione di 5 anni basato sulla sostituzione delle fallanze, l'irrigazione ordinaria e straordinaria, la protezione del postime, lo sfalcio e il taglio della flora spontanea che potrebbe rallentare la crescita degli alberi e degli arbusti, l'eradicazione delle piante alloctone e i trattamenti necessari per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle piante messe a dimora;
- f) per l'annualità 2022, al fine di contribuire al conseguimento del target M4C2-19 (scadenza T4 2022), per come descritto nell'Allegato alla Decisione CE di approvazione del PNRR, essere realizzati secondo la tempistica delle attività indicata in uno specifico cronoprogramma che preveda la messa a dimora del materiale forestale di propagazione entro e non oltre il 10 dicembre 2022.

Per le annualità successive 2023 e 2024, al fine di contribuire al conseguimento del target M4C2-20 (scadenza T4 2024), per come descritto nell'Allegato alla Decisione CE di approvazione del PNRR, la messa a dimora dovrà essere completata, per tutti gli alberi, entro e non oltre il 10 dicembre 2024. A tal fine nella scheda progettuale le fasi realizzative e il relativo cronoprogramma dovranno essere declinate in coerenza con le scadenze indicate.

- g) essere progettati e realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda la presenza necessaria di botanici, forestali, agronomi, ecologi e naturalisti, nonché delle professionalità ritenute utili per le caratteristiche del progetto, garantendo la presenza di donne e giovani e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo dei professionisti dei dottori agronomi e forestali.

2. I progetti devono altresì rispettare gli ulteriori seguenti requisiti previsti dal PNRR:

- a) indicazione dei vincoli posti dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento;
- b) coerenza dei risultati attesi e delle tempistiche di realizzazione con traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) previsti dalla misura, come riportati nell'art. 3, comma 3;
- c) rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili;
- d) rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- e) rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- f) assenza del cosiddetto "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non si verifichi una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte della misura e di altri programmi dell'Unione europea o di risorse ordinarie del bilancio statale;

g) coerenza, nella realizzazione, con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) secondo quanto indicato nella “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*” adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, ove applicabili, con i principi del *tagging* clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, della tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

3. I requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di autodichiarazioni ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, da redigersi secondo i format di cui all’Allegato 3 e all’Allegato 4.
4. La mancata o incompleta presentazione delle autodichiarazioni di cui al comma 3 comporta la non ammissibilità dei progetti.

Art. 7

(Durata e termini per la realizzazione degli interventi)

1. Ogni intervento di rimboschimento previsto da un progetto deve essere concluso nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f).
2. L’avvenuta messa a dimora del materiale forestale deve essere attestata da certificazione di collaudo e trasmessa entro i 10 giorni successivi al MiTe, all’indirizzo pec PNRR-PNM@pec.mite.gov.it
3. Le attività di messa a dimora, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla misura, si concludono complessivamente nel 2024 e le attività di monitoraggio da parte del MITE nel 2026, fermo rimanendo la continuazione delle attività legate alle cure colturali e al monitoraggio da parte delle Città metropolitane per un periodo di 5 anni dopo la messa a dimora.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse le spese di progettazione e le spese di realizzazione dell’impianto, ivi comprese le spese per l’acquisto delle piante da impiegare nel rimboschimento secondo le disposizioni di cui al “Piano di Forestazione” (1000 piante/ettaro), nonché le spese per le cure colturali, la sostituzione delle fallanze e le verifiche periodiche dello stato dell’impianto.
2. Le Città metropolitane, ai sensi del decreto-legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, e, in particolare, dell’art. 1, comma 1, possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i singoli progetti e se considerati essenziali per l’attuazione dell’investimento in oggetto. Come puntualizzato dalla circolare MEF-RGS 4/2022, tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni e sarà necessario, all’interno dei quadri economici dei progetti, rispettare i limiti, sia in termini di importo che di percentuale massima, in base alla fascia finanziaria del progetto, indicati dalla predetta circolare.
3. Le spese sostenute devono essere coerenti con la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Art. 9

(Modalità e termini per la presentazione dei progetti)

1. Le Città metropolitane sottopongono i progetti, propri e/o selezionati tra quelli ricevuti dai comuni loro afferenti, trasmettendo al Ministero della transizione ecologica, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata PNRR-PNM@pec.mite.gov.it, l'elenco dei detti progetti in ordine di priorità e riportando, per ognuno di essi, il link, non a termine, da cui scaricare la relativa documentazione di cui al successivo comma 2.
2. La documentazione da presentare per ogni progetto sottoposto con l'invio di cui al comma 1 è la seguente:
 - a) domanda di partecipazione (Allegato 2)
 - b) autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1 (Allegato 3);
 - c) autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 2 (Allegato 4);
 - d) Scheda di progetto (Allegato 5), predisposta secondo le indicazioni del presente avviso e delle previsioni del Piano di Forestazione (Allegato 1).
3. I progetti devono essere timbrati e firmati da un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali.
4. I progetti relativi all'annualità 2022 devono essere inviati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 14.00 del giorno di scadenza. Per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata.
5. Per i progetti relativi alle annualità 2023 e 2024 i termini per la presentazione delle domande saranno pubblicati sulla pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap> del sito web del Ministero della transizione ecologica.
6. L'oggetto dell'invio all'indirizzo pec di cui al comma 1 deve riportare la dicitura "PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 "TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"
7. Tutta la documentazione di cui al presente Avviso che prevede la sottoscrizione deve essere firmata digitalmente ai sensi del dec. lgs. n. 82/2005.
8. Il mancato o incompleto rispetto di modalità e termini previsti nel presente articolo comporta la non ammissibilità dei progetti.
9. Le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso possono essere inoltrate, non oltre 20 giorni dalla pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata PNRR-PNM@pec.mite.gov.it Alle richieste pervenute si darà riscontro esclusivamente con la pubblicazione di "FAQ" sulla pagina dedicata PNRR del sito web del Ministero della transizione ecologica.

Art. 10
(Valutazione dell'ammissibilità)

1. L'istruttoria sulle domande di partecipazione e relativa documentazione presentate ai sensi dell'art. 9 è svolta dalla Commissione di cui al successivo comma 2 e consiste nella verifica della regolarità della proposta e della completezza della documentazione rispetto ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6.
2. Le attività istruttorie di cui al comma 1 sono svolte da una Commissione, costituita con provvedimento della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare del MiTE, composta da rappresentanti della stessa Direzione, di ISPRA e del CUFA.
3. La Commissione, entro quaranta giorni dalla presentazione delle domande, redige e sottopone l'elenco dei progetti ammessi secondo l'ordine di priorità indicato dalle Città metropolitane alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del MiTE che, con propri provvedimenti, lo approva e assegna le relative risorse alle Città metropolitane.
4. L'elenco dei progetti ammessi a finanziamento è pubblicato sulla pagina PNRR del sito web del Ministero della Transizione ecologica e ne viene data notifica ai soggetti beneficiari.

Art. 11
(Obblighi del soggetto attuatore)

1. Le Città metropolitane, in qualità di soggetti attuatori dell'investimento e destinatari del finanziamento si impegnano a:
 - a) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nella scheda progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti;
 - c) adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata¹ e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - d) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
 - e) inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale con la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target

¹ Es.: utilizzo di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti

associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati, nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso ed atti conseguenti;

- f) rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – *NextGeneration EU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- g) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- h) comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- i) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e all'art. 9, punto 4, del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di *Audit*, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- j) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- k) adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), ovvero il sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
- l) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema informativo unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (ReGiS) dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo

- e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
- m) rispettare quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei target associati all' Investimento oggetto del presente Avviso e fornire, su richiesta dell'Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
 - n) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
 - o) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - p) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - q) rispettare l'obbligo di richiesta di un codice unico di progetto (CUP) e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;
 - r) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - s) rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - t) rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - u) rispettare il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

- v) a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;
 - w) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
 - x) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.
2. Le Città metropolitane sono responsabili della corretta esecuzione degli interventi previsti nei progetti ammessi a finanziamento, sia propri, sia presentati dai Comuni metropolitani e da essa selezionati.
 3. In caso di mancato rispetto da parte delle Città Metropolitane degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si procede ai sensi dell'art. 19.

Art. 12

(Modalità di gestione degli interventi)

1. La gestione dei progetti ammessi a finanziamento è regolata dalle norme di attuazione del PNRR e da ogni altra disposizione derivante dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile.
2. La Città metropolitana ha l'obbligo di alimentare il sistema informativo adottato dal Ministero della transizione ecologica per la gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento, in particolare assicurando lo specifico rispetto delle disposizioni indicate nel Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 13

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I finanziamenti sono erogati alle Città Metropolitane secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e finanze dell'11 ottobre 2021 sulle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR. In particolare:
 - a) un'anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore del 10 per cento previsto, in casi eccezionali debitamente motivati. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, la Città metropolitana deve attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;
 - b) una o più quote intermedie, fino al raggiungimento, compresa l'anticipazione, del 90 per cento del costo dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalla Città metropolitana a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - c) una quota a saldo pari al 10 per cento del costo dell'intervento, sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi obiettivi (target).
2. Per quanto non riportato al comma 1 valgono le disposizioni di cui al citato decreto del Ministero dell'economia e finanze dell'11 ottobre 2021.

Art. 14
(Modifiche dell'avviso)

1. Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Avviso è pubblicata sulla pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap> del sito web del Ministero della transizione ecologica e i proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.

Art. 15
(Modifiche di progetto)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, non sono possibili modifiche al progetto ammesso a finanziamento, fatti salvi i soli casi di forza maggiore. Le richieste di modifica, corredate da idonea documentazione dimostrativa, devono essere tempestivamente sottoposte al Ministero della transizione ecologica ai fini dell'approvazione.

Art. 16
(Responsabile dell'Avviso)

1. Il Responsabile del presente Avviso sarà individuato e reso noto sulla pagina <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-roadmap> del sito web del Ministero della transizione ecologica.

Art. 17
(Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero della transizione ecologica verrà in possesso a seguito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal dec. lgs. 1n. 101/2018, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R) e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
2. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
3. Il titolare del trattamento dati personali ha nominato un responsabile della protezione dei dati, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@mite.gov.it.
4. I dati forniti dalle Città metropolitane saranno acquisiti dal Ministero della transizione ecologica che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del G.D.P.R., per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
5. L'invio della proposta progettuale presuppone l'esplicita autorizzazione, da parte della città metropolitana e dei soggetti a qualsiasi titolo interessati, al trattamento dei dati personali, nonché la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Art. 18
(Poteri sostitutivi)

1. Il mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli Interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, comporterà il ricorso da parte del soggetto competente ai poteri sostitutivi, come indicato all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Art. 19
(Revoche)

1. Le risorse assegnate sono revocate in misura totale o parziale, oltre che nei casi previsti dall'art.11, nei seguenti ulteriori casi:

- a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione presentata non sanata entro il termine fissato con espressa richiesta;
- b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento presentato nella Scheda progettuale per fatti imputabili alla Città metropolitana;
- c) mancato rispetto del principio DNSH.

2. Il MiTE si riserva comunque di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui la Città metropolitana incorra in irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Art. 20
(Controversie)

1. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.